

# Denuncia malattia professionale



[Interpello in materia di sicurezza n.5 del 6 febbraio 2009](#)



Consiglio Nazionale dell'ordine dei Consulenti del Lavoro



Art. 53 [D.P.R. n. 1124/1965](#); [L. n. 561/1993](#)



Applicabilità sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 53, comma 8, del [D.P.R. n. 1124/1965](#), nella misura determinata dall'art. 2 lett. b) della [L. n. 561/1993](#), a carico del datore di lavoro in caso di trasmissione tardiva della denuncia di malattia professionale esplicitamente richiestagli dall'Istituto assicuratore, a seguito di "presentazione diretta" del relativo certificato medico da parte dell'assicurato all'Ente.



si ritiene che la sanzione prevista dall'art. 53, comma 8, del [D.P.R. n. 1124/1965](#), come modificata dall'art. 2 lett. b) della [L. n. 561/1993](#), possa trovare applicazione anche in caso di presentazione tardiva, da parte del datore di lavoro, della denuncia di malattia professionale richiesta dall'Istituto assicuratore, sempre che – come già precisato – l'Istituto stesso abbia trasmesso al datore unitamente alla richiesta di denuncia copia della certificazione medica di cui all'art. 53.